



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 08/06/2023

OGGETTO: Dipendente di ruolo Matricola n. 1310 - "Area Istruttori, profilo "Agente di Polizia Provinciale" - Collocamento a riposo a domanda "Pensione Anticipata quota 103"

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso Che:

- Nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025"*.
- l'articolo 1, comma 283, della legge in esame ha introdotto l'articolo 14.1 al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla *"pensione anticipata flessibile"* al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni;
- gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla *"pensione anticipata flessibile"*.
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che hanno maturato i prescritti requisiti entro il **31 dicembre 2022**, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023, mentre chi matura i prescritti requisiti dal **1° gennaio 2023** conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023;
- l'Inps precisa che la pensione anticipata non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, **ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui**. L'incumulabilità totale vige dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). La presenza di reddito di qualsiasi importo e attività lavorativa svolta, anche all'estero, comporta lo stop della pensione nell'anno di produzione dei predetti redditi. Novità di quota 103 è la previsione del limite dell'importo all'erogazione della pensione:

cinque volte il minimo dell'Inps, per le mensilità pagate in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (come detto 67 anni nel 2023 e 2024). Perciò fino a 67 anni, il pre-pensionato riceve una pensione non superiore al predetto limite, pari nel 2023 a 2.818,65 euro lordi mensili (in misura annua pari a 36.642 euro). L'Inps precisa che il limite è soggetto a rivalutazione annua e, di conseguenza, anche la pensione con eventuale adeguamento al fine di garantire il rispetto del limite.

- I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal **1° agosto 2023**;
 - che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del **1° agosto 2023**.
- Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.
- Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Dato Atto che con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 0011339 del 09.05.2023, il dipendente --- omissis... --- matr. n. 1310 provvedeva a presentare tramite procedura telematica dell'INPS, la richiesta di "*pensione anticipata quota 103*" a far data dal **01.08.2023**, accedendo formalmente al pensionamento, rispettando il termine di preavviso previsto dalla normativa;

Esaminato il fascicolo personale del dipendente provinciale --- omissis... --- matr. 1310 dal quale si evince che:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 1099 del 30/03/1981 veniva nominato in prova il Sig. --- omissis... --- matr. 1310, con decorrenza 16/04/1981, a ricoprire il posto di Guardia Municipale – Guardiaboschi;
- Con successiva delibera Consiglio Comunale n° 1387 del 25/05/1982 veniva confermato in ruolo il Sig. -- - omissis... --- Matr. 1310 con decorrenza dal 16/04/1982;

Accertato che il dipendente --- omissis... --- matr. n. 1310 alla data del **31.12.2022**, ha perfezionato entrambi i requisiti per l'accesso al collocamento a riposo con la quota **103 (62 + 41)**, avendo maturato l'età anagrafica di **anni 62, mesi 11 e gg. 9** (nato il 22.01.1960) ed una anzianità contributiva di **anni 41, mesi 8 e gg.15** come da prospetto agli atti di questo Ente da verifica e certificazione posizione assicurativa in passweb (piattaforma Inps);

Dato Atto quindi, che il sopracitato dipendente rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via

sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “*pensione anticipata flessibile*” al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni;

Rilevato che alla data del collocamento a riposo a domanda per pensione “**quota 103**”, con decorrenza **01.08.2023** (ultimo giorno di servizio 31.07.2023), il dipendente di ruolo --- omissis... ---matr. 1310, area Istruttori, profilo “Agente di Polizia Provinciale”, avrà un'età anagrafica di **anni 63, mesi 6 e gg. 9** ed un'anzianità contributiva complessiva, per la quiescenza, pari ad **anni 42, mesi 3 e gg. 15**;

Visto il trattamento economico del dipendente --- omissis... ---matr. n. 1310 che a seguito dell'applicazione del C.C.N.L - Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, risulta essere quello appreso indicato:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (C6) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 ^a mensilità	€ 24.654,96	Art. 76, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 – Triennio 2019/2021
Indennità di Comparto (B) x 12 mesi	€ 549,60	Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni-AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003
Retribuzione Individuale di Anzianità x 12 mesi cui si aggiunge la 13 ^a mensilità	€ 596,64	Art. 44 D.P.R. 333/90
Indennità art. 37 C. 1 lett. B 94/97	€ 1310,88	Indennità di vigilanza per esercizio funzioni Art. 5 – Legge 95/86
Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2022/2024 x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 ^a mensilità	€ 123,24	Articolo 1, comma 609 e 610, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
13 ^a mensilità	€ 2114,57	Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

Viste le leggi nn. 243/2004, 247/2007, 102/2009, 122/2010, 214/2011 e 114/2014 e 26/2019;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che, all'art. 1, comma 775, prevede che *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.
- Il decreto del 19.04.2023, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26.04.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023, previo intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze acquisita nella stessa seduta, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025 da parte degli Enti Locali al **31 maggio 2023**;
- Il decreto del 30.05.2023, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31.05.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2023, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al **31 luglio 2023**;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”*;
- n. 17 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 18 del 13.09.2022 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 19 del 13.09.2022 *“Ratifica della variazione urgente al DUP 2022/2024 ed al Bilancio di previsione 2022/2024 – DP 200 del 18.08.2022 art. 175, comma 4 del TUEL”*.

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n.165/2021, con una riassegnazione/redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

- n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in attuazione di quanto contenuto del DUP 2022/2024 approvato con DCP n. 17 del 13.09.2022 ed in accoglimento delle proposte presentate dai dei dirigenti dell'Ente, sono state apportate modifiche ed integrazioni dell'attuale macro-struttura e micro-struttura dell'Ente;

Viste pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;*
- n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO Semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il TRIENNIO 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio ed i previsioni 2023/2025 in corso di redazione;
- n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;
- n.129 del 29.11.2022 di nomina della sottoscritta a Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;
- n. 23 del 07.02.2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente responsabile ad interim del Servizio Gestione Giuridica del Personale della Provincia di Benevento, con decorrenza dalla succitata nomina;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI COLLOCARE** a riposo a domanda per pensione **“Quota 103”**, a decorrere dal **1° Agosto 2023** (ultimo giorno di servizio 31.07.2023), il dipendente --- omissis... --- matr. n. 1310, area Istruttori, profilo “Agente

di Polizia Provinciale”, in applicazione dell’art. 14 del D.L. 4/2019, convertito nella Legge 26/2019 con un’anzianità contributiva complessiva pari ad **anni 42, mesi 3 e gg. 15** e la seguente retribuzione annua in base al CCNL Funzioni Locali 2019–2021:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (C6) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 ^a mensilità	€ 24.654,96	Art. 76, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 – Triennio 2019/2021
Indennità di Comparto (B) x 12 mesi	€ 549,60	Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003
Indennità art. 37 C. 1 lett. B 94/97	€ 1310,88	Indennità di vigilanza per esercizio funzioni Art. 5 – Legge 95/86
Retribuzione Individuale di Anzianità x 12 mesi cui si aggiunge la 13 mensilità	€ 596,64	Art. 44 D.P.R. 333/90
Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2022/2024 x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 ^a mensilità	€ 123,24	Articolo 1, comma 609 e 610, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
13 ^a mensilità	€ 2114,57	Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

2. DI DARE ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, e sul portale Intranet Provinciale.
- che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

3. **DI PREDISPORRE** la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell’interessato del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento al dipendente matr.1310;

4. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/200.

Antonietta Cusano
Sig.ra Antonietta Cusano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

